

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 Marzo 1990

N. 1206 Reg. deliberazioni

OGGETTO: L.R. "Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della L.R. 28 agosto 1979, n. 51"

L'anno millenovecento novanta il giorno ventuno del mese di marzo
alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica
si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone - dott. Cosimo Convertino

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	✓		26) LIA Cesare	✓	
2) AFFATATO Giuseppe	✓		27) LIUZZI Francesco	✓	
3) ANNESE Mario	✓		28) MANSUETO Nicola	✓	
4) APRILE Leonardo	✓		29) MARIELLA Vito	✓	
5) ARMENISE Nicola	✓		30) MARINELLI Fernando	✓	
6) AUGELLI Raffaele	✓		31) MARROCCOLI Tommaso	✓	
7) BELLOMO Michele	✓		32) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
8) BIANCO Stefano	✓		33) MARZO Corradino	✓	
9) BORGIA Franco	✓		34) MASSAFRA Isabella	✓	
10) BORTONE Giorgio	✓		35) MASTRANGELLO Giovanni	✓	
11) BRUNO Antonio	✓		36) MONFREDI Angelo	✓	
12) CAVALLO Antonio	✓		37) OCCHIOFINO Nicola	✓	
13) CIANNAMEA Leonardo	✓		38) PAOLUCCI Roberto	✓	
14) COLASANTO Giuseppe	✓		39) PICCIGALLO Benito	✓	
15) CONVERTINO Cosimo	✓		40) PIZZICOLI Michele	✓	
16) CROCCO Antonio	✓		41) PUGLIESE Girolamo	✓	
17) DI CAGNO Nicola	✓		42) RIZZO Marcello	✓	
18) DI GIOIA Pasquale	✓		43) ROSSI Angelo	✓	
19) DI GIUSEPPE Cosimo	✓		44) SAPONARO Francesco	✓	
20) DIRODI Nicola	✓		45) SELLERI Gilberto	✓	
21) FAZIO Lorenzo	✓		46) SIMONE Mauro		✓
22) FESTINANTE Luigi	✓		47) STRAZZERI Marcello		✓
23) FORTUNATO Loris	✓	✓	48) TARRICONE Luigi		✓
24) GODELLI Silvia	✓		49) TEDESCO Alberto	✓	
25) IAFRATE Zenone	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che secondo argomento in discussione è il disegno di legge "Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della L.R. 28 agosto 1979, n. 51".

(Stante la temporanea assenza di entrambi i Consiglieri Segretari, ne assume le funzioni, a norma di Regolamento, il Cons. Mariella).

Dà la parola al Cons. Mastrangelo, relatore per la IV Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli,
- A unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della L.R. 28 agosto 1979, N. 51", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)

Legge regionale

"Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turisti-
che pro-loco della Puglia. Abrogazione della L.R. 28 agosto 1979, n. 51"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento delle associazioni turistiche pro-loco)

1. La Regione, in attuazione dell'art. 12 dello Statuto e dell'arti-
colo 2 della L.R. 16 maggio 1985, n. 28, relativa al riordinamento del-
l'amministrazione turistica regionale, riconosce le associazioni turisti-
che pro-loco quali strumenti di base dell'attività turistica e di colla-
borazione in favore di ^{altri} ~~diversi~~ enti interessati al settore turistico.

(approvato all'unanimità)

Art. 2

(Compiti delle associazioni turistiche pro-loco)

1. Le associazioni turistiche pro-loco hanno il compito di:
a) valorizzare le risorse turistiche locali mediante idonee ini-
ziative dirette alla tutela e salvaguardia del patrimonio sto-
rico, culturale, folkloristico, ambientale e paesaggistico del-
la località in cui è costituita l'associazione turistica pro-
loco;

- b) promuovere ed organizzare iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza turistica e culturale della località;
- c) richiamare ospiti e rendere confortevoli le condizioni generali di soggiorno;
- d) sensibilizzare le popolazioni residenti per il raggiungimento degli scopi sociali del turismo e per l'ulteriore affermazione turistica della località;
- e) fornire assistenza ed informazioni ai turisti.

(approvato all'unanimità)

Art. 3

(Istituzione dell'albo regionale)

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale al Turismo l'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco, che sostituisce a tutti gli effetti l'albo di cui alla L.R. 28 agosto 1979, n. 51.
2. L'iscrizione all'albo regionale è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo.
3. L'albo regionale è pubblicato all'inizio di ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

(approvato all'unanimità)

Art. 4

(Condizioni per l'iscrizione all'albo regionale)

1. Ai fini della iscrizione della Associazione turistica pro-loco devono concorrere le seguenti condizioni:
 - a) che l'associazione turistica pro-loco sia costituita in Comune non riconosciuto sede di Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) ai sensi della L.R. 16 maggio 1985, n. 28 ovvero in un Comune in cui operi un ufficio di Informazione e Assistenza Turistica (IAT) costituito dall'A.P.T.;
 - b) che nella località in cui è costituita l'associazione turistica pro-loco non esista altra associazione pro-loco iscritta all'albo regionale;
 - c) che la stessa località presenti attrattive e caratteristiche turistiche sotto il profilo climatico, paesaggistico, storico, artistico ed ambientale o possieda, comunque, caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione turistica;
 - d) che la costituzione dell'associazione turistica pro-loco abbia luogo con atto pubblico e che risultino iscritti almeno 50 soci;
 - e) che lo Statuto dell'associazione turistica pro-loco sia ispirato ai principi di democraticità e sia conforme allo "statuto-tipo" approvato con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;
 - f) che sussistano fondate previsioni sull'entità e sulla continuità delle entrate per quote associative, contributi locali ed eventuali altri proventi;

g) che le località rientranti nell'ambito giurisdizionale di uno stesso Comune, quali le frazioni, da considerarsi come ambiti territorialmente differenti rispetto al Comune di appartenenza, presentino una consistente frequentazione turistica e peculiarità tali da giustificare il riconoscimento.

(approvato all'unanimità)

Art. 5

(Procedure per l'iscrizione all'albo regionale)

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo di cui al precedente art. 3, le associazioni turistiche pro-loco devono presentare, entro 60 giorni dall'inizio dell'anno solare, all'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l'associazione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore, corredata di copia autenticata dall'atto costitutivo e dello Statuto, del bilancio di previsione delle entrate e delle spese del del del programma delle attività che l'associazione intende svolgere, unitamente al parere dell'Unione Nazionale delle Pro-Loco d'Italia (U.N.P.L.I.)-Delegazione regionale. Copia della documentazione deve essere inviata per conoscenza all'Assessorato regionale al Turismo.

2. L'A.P.T. o, in mancanza, il Comune inoltra, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, la domanda unitamente al proprio parere motivato all'Assessorato regionale al Turismo.

3. Trascorso tale termine, il parere dell'A.P.T. o, in mancanza, del Comune si intende favorevole e l'Assessorato regionale al Turismo provvede agli adempimenti di competenza.

(approvato all'unanimità)

Art. 6

(Effetti derivanti dall'iscrizione all'albo regionale)

1. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile per:
 - a) la designazione del rappresentante delle associazioni turistiche che nelle AA.P.T. ai sensi della L.R. 16 maggio 1985, n. 28;
 - b) l'uso della denominazione I.A.T. da parte degli Uffici di Informazione di cui al secondo comma dell'art. 9 della predetta L.R. 16.5.85, n. 28 qualora la località presenti una rilevante frequentazione turistica extra-regionale e l'A.P.T. competente ne ravvisi la necessità, previo nulla-osta della Regione;
 - c) l'assegnazione di contributi della Regione per lo svolgimento dei programmi annuali di attività turistica.

(approvato all'unanimità)

Art. 7

(Accesso ai contributi)

1. Per accedere ai contributi previsti dalle leggi regionali in materia turistica, le associazioni turistiche pro-loco, iscritte all'albo regionale, devono inoltrare all'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l'Associazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma delle attività corredato del preventivo finanziario delle entrate e delle spese relative all'anno successivo. Copia della documentazione suddetta deve essere inviata per conoscenza al l'Assessorato regionale al Turismo.

2. L'A.P.T. o, in mancanza, il Comune, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, inoltra la documentazione di cui al comma precedente all'Assessorato regionale al Turismo. Trascorso tale termine, l'Assessorato regionale al Turismo provvede, comunque, agli adempimenti di cui al comma successivo.

3. La concessione dei contributi a favore delle associazioni iscritte all'albo regionale viene disposta con deliberazione della Giunta regionale; sentita la Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale al Turismo, entro il primo semestre di ogni anno.
(approvato all'unanimità)

Art. 8

(Criteri per l'assegnazione dei contributi)

1. La misura del contributo proposto viene determinata dall'Assessorato regionale al Turismo in base ai seguenti criteri:

- a) entità del bilancio preventivo e rilevanza delle attività programmate;
- b) ricettività e frequentazione turistica della località;
- c) numero degli abitanti del Comune di appartenenza;
- d) indicazione dell'A.P.T. competente o, in mancanza, del Comune e dell'U.N.P.L.I.-Delegazione regionale.

(approvato all'unanimità)

Art. 9

(Rapporti di collaborazione)

1. L'associazione turistica pro-loco stabilisce rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico ed in particolare con l'A.P.T. competente territorialmente o, in mancanza, con il Comune.
2. A tal fine:
 - a) rappresenta le necessità e le esigenze concrete ed operative per migliorare le attività turistiche di base della località in cui essa opera;
 - b) formula le proposte per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale della località;
 - c) promuove e gestisce Uffici Informazioni facendo uso della denominazione I.A.T., di cui al secondo comma dell'art. 9 della L.R. 16.5.85, n. 28, previo nulla-osta della Regione e d'intesa con l'A.P.T. competente territorialmente qualora la località presenti una rilevante frequentazione turistica extra-regionale;
 - d) predispone e trasmette all'A.P.T. il calendario delle manifestazioni più significative programmate anche da altri organismi locali nel corso dell'anno con il concorso finanziario di altri enti locali.
3. Qualora l'associazione turistica pro-loco ha sede in località non inclusa in ^{un}ambito turisticamente rilevante, individuato ai sensi della suddetta L.R. 16.5.85, n. 28, l'attività relativa ai punti a) e b) del secondo comma del presente articolo è attuata nei confronti del Comune ove ha sede l'associazione; mentre, per quanto previsto al punto d) del secondo comma del presente articolo il calendario delle manifestazioni va inviato direttamente all'Assessorato al turismo.

(approvato all'unanimità)

Art. 10

(Controllo e vigilanza)

1. Le modifiche allo Statuto, il rinnovo delle cariche sociali, il bilancio e la relazione annuale sull'attività nonché l'atto di scioglimento dell'associazione sono inviati all'Assessorato regionale al Turismo per il tramite dell'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, del Comune.
2. L'Assessorato regionale al Turismo e l'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, il Comune, di concerto con l'U.N.P.L.I.-Delegazione regionale, operano presso la sede dell'Associazione pro-loco verifiche attinenti:
 - a) il rispetto delle norme di cui alla presente legge;
 - b) la conformità delle eventuali modifiche apportate dalla Associazione pro-loco allo Statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale;
 - c) il funzionamento degli organi sociali;
 - d) la corretta attività gestionale.
3. A seguito della verifica viene redatto apposito verbale.

(approvato all'unanimità)

Art. 11

(Sospensione e cancellazione)

1. Qualora a seguito della verifica di cui all'articolo precedente siano riscontrate gravi inadempienze, deficienze economiche o carenze di funzionamento, ivi comprese quelle relative alla mancata attività degli organi sociali protrattesi da almeno sei mesi, la Giunta regionale, su relazione dell'Assessore al Turismo, dispone la sospensione dell'Associazione dall'albo regionale.

2. La sospensione è preceduta da ^{un} fatto di diffida disposto dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento e comporta, altresì, la sospensione dell'assegnazione dei contributi regionali disposti in favore dell'associazione pro-loco interessata.

3. Nel caso in cui l'associazione pro-loco non adempia, la Giunta regionale dispone la cancellazione della stessa dall'albo regionale.

(approvato all'unanimità)

Art. 12

(Destinazione dei beni in caso di scioglimento)

1. In caso di scioglimento dell'associazione turistica pro-loco, per una qualunque causa espressamente prevista dallo Statuto o dalle norme del codice civile, i beni acquisiti dall'associazione con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici sono devoluti all'A.P.T. competente territorialmente o, in mancanza, al Comune in cui l'associazione ha sede.

(approvato all'unanimità)

Art. 13

(Abrogazione)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la L.R. 28 agosto 1979, n. 51.

(approvato all'unanimità)

Art. 14

(Norma transitoria)

1. Le associazioni turistiche pro-loco già costituite ovvero quelle iscritte all'albo regionale ai sensi della L.R. 28 agosto 1979, n. 51 devono presentare la domanda di iscrizione di cui al precedente art. 5 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le competenze dell'A.P.T. di cui alla presente legge sono esercitate dagli Enti Provinciali per il Turismo (E.P.T.) fino alla soppressione degli stessi.

(approvato all'unanimità)

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, del Cap. 0313020 "ALbo regionale delle associazioni turistiche pro-loco (L.R. n. del)" per un importo, in termini di competenza e cassa, di L. 250.000.000 (duecentocinquantamiloni), con prelievo di pari importo dal Capitolo 1020010 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali" in corso di adozione. Spesa corrente".
2. Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico sui corrispondenti bilanci di previsione.

(approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)